

CAPITOLATO D'ONERI

Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche CIG 890295895A

Procedura ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020

Sommario

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	1
2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	2
3. VALORE ECONOMICO	3
4. GARANZIA DELLA FORNITURA	3
5. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTOREI	4
6. SUBAPPALTO	4
7. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	4
8. GARANZIA DEFINITIVA	4
9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	5
10. MODALITA' DI PAGAMENTO	5
11. INADEMPIMENTO E PENALI	6
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	6
14. CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. 165/2001 (PANTOUFLAGE)	6
15. CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPCT, WHISTLEBLOWING	6
16. LEGGE DI RISERVATEZZA	7
17. FORO COMPETENTE	7

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (AFOL Metropolitana), sede legale via Soderini 24, 20146 Milano, P.IVA 08928300964, (di seguito la committente) ha disposto l'affidamento avente ad oggetto la fornitura delle attrezzature informatiche per la didattica a distanza di seguito dettagliate:

SEDE LEGALE

Via Soderini 24 - 20146 Milano
Tel 02 77404141 - protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

QUANTITA'	DESCRIZIONE
24	MONITOR 24" Eizo CS2420
24	PC COMPLETO: PROCESSORE INTEL Core IS 10400 2.9GHz, 65W 2 x 16 GB di Ram DDR4 2400 MHz Scheda madre ASUS PRIME H470M-Plus SSD MZ-V6E500BW SSD 960 EVO, 500 GB, M.2, NVME Samsung 860 EVO SATA 2.5" SSD 250 GB MZ-76E250B/EU Corsair CV650 Alimentatore PC, 80 Plus Bronze, 650W CABINET COOLER MASTER MasterBox E300L, mini tower Tastiera Mouse Sistema operativo: NESSUNO SCHEDA VIDEO AGGIUNTIVA: pny nvidia gEforCE rtx 1660 SUPER da 8 GB
1	CASSA AUDIO YAMAHA HS 7 BUNDLE COPPIA
1	SCHEDA AUDIO USB FOCUSRITE SCARLETT 414 3RD GEN
24	SCHEDA AUDIO USB BEHRINGER U-PHORIA UM2
67	NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL 15 15,6" FHD ,IPS, ANTIGLARE, LED 1,920 X 1.080 16.OGB DDR4-3200 SDRAM 512GB SSD, M.2 2242, PCIE GEN3X4 NVME, TLC
60	DOCKING STATION NOTEBOOK MONITOR 23.8" 1920X1080 IPS FHD CPI MOUSE USB OTTICO CPI Tastiera con cavo e tastierino numerico CPI

2. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dovrà essere effettuata a cura dell'appaltatore entro il 30/09/2021 presso la sede AFOL di Milano, Via Soderini n. 24 palazzina 12.

Le verifiche di conformità ed il collaudo verranno effettuati dal personale della committente secondo le modalità di seguito descritte:

1. Verifica del numero dei prodotti consegnati e della corrispondenza di marca e modello con quanto offerto in sede di gara;
2. Verifica della conformità rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali evidenziate nel presente capitolato, del corretto funzionamento dei prodotti forniti e della completezza della dotazione a corredo.

Tali verifiche verranno effettuate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura e della documentazione di consegna.

3. VALORE ECONOMICO

1. Il valore complessivo stimato dell'appalto è stabilito in € 107.168,90 IVA esclusa, comprensivo di ogni onere sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

4. GARANZIA DELLA FORNITURA

1. L'appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte della committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.

2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto.

3. L'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per qualità dei materiali, sia per il regolare funzionamento, inclusa sostituzione di pezzi, riparazione ed eliminazione dei difetti, imperfezioni o malfunzionamenti, per tutto il periodo di validità della garanzia stabilito dalla legge a decorrere dalla data di consegna della fornitura.

L'appaltatore è tenuto a:

1. compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica della committente dei dati necessari alla compilazione;

2. consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);

3. sostituire il materiale risultato difettoso o non perfettamente funzionante al momento del collaudo e verifica conformità, con altro identico entro 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'avvenuta conoscenza; si rinvia in proposito a quanto previsto dai successivi punti 11 e 12 in tema di penali e facoltà di risoluzione.

Per ogni intervento tecnico sarà redatta un'apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente della committente.

5. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore, nell'accettare l'affidamento in oggetto, garantisce che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

La committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di tenere indenne la committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

6. SUBAPPALTO

Non ammesso dalla Committente per la presente procedura di affidamento.

7. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivo Decreto semplificazioni, D.Lgs. 76/2020, che consente di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35.

8. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è tenuta a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 comma, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

3. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

4. La garanzia ha ad oggetto l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al maggior danno.

5. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.

2. L'appaltatore risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della committente che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la committente stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.

3. L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla committente stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a consegna avvenuta, a seguito di comunicazione dell'esito positivo del collaudo e verifica conformità della fornitura, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016. Il termine di 60 giorni è sospeso se la committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

2. Il saggio del tasso d'interesse per il ritardato pagamento è quello legale determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Il termine di cui sopra è sospeso qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura la committente provveda a formalizzare all'appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Per la generalità dei casi la data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata dal sistema di interscambio (SdI).

3. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA - via Soderini 24 - 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello split payment. Alla fattura è aggiunta in calce la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del DPR n. 633/1972". L'importo dell'IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla committente.

4. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno

5. La committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativa al mese in cui si è svolto la fornitura.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

11. INADEMPIMENTO E PENALI

1. In caso di consegna difforme rispetto alle specifiche tecniche previste nel presente capitolato e/o nell'offerta tecnica dell'appaltatore verrà applicata una penale fino al 10% del valore contrattuale.
2. Le inadempienze riscontrate saranno debitamente contestate per iscritto all'appaltatore la quale, entro 3 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire le proprie giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da parte della committente. In mancanza di alcuna giustificazione nei termini suddetti, la committente procederà all'applicazione delle penali stabilite.
3. L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore dell'appaltatore oppure escusso dalla cauzione definitiva.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, incluso quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla committente a causa dei ritardi.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
2. gravi manchevolezze nella fornitura;
3. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
4. altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'affidamento.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'appaltatore nei confronti della committente possono essere ceduti previa notifica alla committente.

14. CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. 165/2001 (PANTOUFLAGE)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Committente che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Committente nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Committente.

15. CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPCT, WHISTLEBLOWING

La Committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231"), nonché un proprio Codice Etico e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito "PTPCT") recante misure integrative al Modello 231 come stabilito nella L. 190/2012.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico, del Modello 231 e del PTPCT adottati dalla Committente e pubblicati sul profilo istituzionale www.afolmet.it nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali", e si impegna a prestare le attività oggetto del presente capitolato nel rispetto di tali principi.

Nel rispetto di quanto stabilito nel Modello 231 e nel PTPCT in materia di flussi informativi verso, rispettivamente, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare ad essi, secondo le rispettive competenze, ogni eventuale comportamento illecito e comunque ogni violazione del Modello 231 e del PTPCT.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico o nel Modello 231 o nel PTPCT adottati dalla Committente ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a delle violazioni, di eventi pregiudizievoli, possono comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c., fatta salva la facoltà per la Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della L.190/2012 adottata dalla Committente e pubblicata sul sito istituzionale www.afolmet.it. L'Appaltatore deve quindi segnalare al RPCT della Committente, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Committente che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del contratto stipulato.

16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Appaltatore e Committente si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.